



COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI
BARZANO'**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

DEL COMUNE DI BARZANO'

SOMMARIO :

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni.

Art. 2 Ambito di applicazione.

Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II –TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 Titolare del trattamento.

Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta.

SEZIONE II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 8 Diritti dell'interessato.

SEZIONE III - Sicurezza nel trattamento dei dati e risarcimento dei danni

Art. 9 Sicurezza dei dati.

Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

SEZIONE IV - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 11 Comunicazione.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 12 Tutela.

CAPO IV – ENTRATA IN VIGORE

Art. 13 Entrata in vigore.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

1 - Il presente regolamento ha lo scopo di garantire il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Barzanò, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato semplicemente "Codice". L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune ai sensi della L. R. del 14.04.2003, n. 4, dove è espressamente previsto che i Comuni Lombardi concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge, tra i quali appunto rientrano i sistemi di videosorveglianza.

3 - Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- b) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Barzanò, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- e) per **"interessato"** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- f) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- i) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per **"dato sensibile"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Barzanò e collegato alla sala di controllo e archiviazione immagini ubicata nel Comune di Barzanò presso l'ufficio di Polizia Locale sito in viale Manara al civico n. 14.

ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2 - Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Barzanò, in particolare dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal D.P.R. n.616 del 24.07.77, dalla Legge n.65 del 07.03.86 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto comunale, e dai Regolamenti Comunali vigenti, nonché dalla L.R. n. 4 del 14.04.2003, sono:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) monitoraggio del traffico veicolare;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.

3 - Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ART. 4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1 - Il Comune di Barzanò, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29.04.2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

ART. 5. RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 - Il Responsabile dell' ufficio di Polizia Locale è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.

2 - La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal "Codice" e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

3 - L'incaricato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.

4 -- I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5 - Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala di controllo e di archiviazione delle immagini, nonché le parole chiave (password) per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

6 - Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, compresi gli Operatori di Polizia Locale dei Comuni aderenti alla convenzione stipulata in data 28 aprile 2006. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della convenzione di Polizia Locale. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1 - I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

2 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3 - Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4 - E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n.300 del 20.05.70 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5 - I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nella sala di controllo e archiviazione immagini presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando la sala di controllo non è presidiata. La conservazione

delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

6 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

7 – Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili".

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 7 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1-Il Comune di Barzanò, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del "Codice", nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica.

2 - Il Comune di Barzanò si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con congruo anticipo (gg. 10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2 – L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3 – L'interessato ha diritto di ottenere :

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

4 – L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

5 - I diritti di cui al comma I, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

6 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma I, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7 - Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art.5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.

8 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.12.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, E RISARCIMENTO DEI DANNI.

ART. 9 SICUREZZA DEI DATI

1 - I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, comma 5, presso l'ufficio di Polizia Locale, dove si trova la stazione di controllo e archiviazione immagini e può accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all'art.5 del presente regolamento.

2 - L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

3 - La stazione di controllo e archiviazione immagini è localizzata in apposito locale, è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

4 - Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atti ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e di pulizia dei locali. Il responsabile e gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.

ART. 10 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1 - La materia è regolamentata dall'art.15 del "Codice".

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 11 COMUNICAZIONE

1 - I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art.3, comma 2, salvo le esigenze di Polizia o Giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 12 TUTELA

1 - Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del "Codice".

2 - In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07.08.1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.5.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme prescritte dallo Statuto Comunale.